

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 592-A

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA)

(RELATORE REBECCHINI)

Comunicata alla Presidenza il 2 dicembre 1987

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, del decreto-legge 7 novembre 1987, n. 461, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro del Tesoro
e col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative
per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 7 novembre 1987, n. 461, di cui si propone ora la conversione in legge, riproduce il testo del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 372, che la Commissione industria del Senato aveva approvato con due emendamenti, ma che non giunse mai alla conversione.

Come è noto, fu principalmente la presenza di uno dei cennati emendamenti - relativo al regime giuridico del personale dell'Ente - lo scoglio su cui il decreto finì con l'arenarsi. Tale emendamento non figura nel testo ora in esame, anche perchè il Governo ha proposto un più organico disegno di legge per la sistemazione della materia (atto Camera 1846).

L'altro emendamento viene nuovamente proposto dalla Commissione all'approvazione dell'Assemblea: esso riguarda l'incremento delle attività relative alle fonti alternative e al risparmio energetico, alle ricerche sulla protezione ambientale e la salute dell'uomo, all'innovazione tecnologica, allo sviluppo delle tecnologie impiantistiche ed alla sicurezza nucleare. Secondo il programma quinquennale di attività dell'Ente, tali attività avrebbero dovuto assorbire poco meno del 31 per cento delle risorse disponibili; i dati disponibili per il 1986 e per il primo semestre del 1987 indicano che tale percentuale è stata dapprima sostanzialmente rispettata, per poi salire (nella prima metà dell'anno in corso) ad oltre il 37 per cento.

È il caso di ricordare che il decreto-legge concerne la *tranche* del finanziamento all'ENEA relativa al secondo semestre del 1987. In realtà, l'ENEA sta operando sulla base di un Piano quinquennale relativo al periodo 1985-1989: senonchè, essendosi arenato il relativo disegno di legge ordinario, presentato dal Governo nell'aprile 1985 (atto Senato n. 1298 della IX legislatura), al finanziamento si va provvedendo, da tre anni, con provvedimenti limitati e di emergenza:

per il 1985, lo stanziamento fu operato con un decreto-legge, nella misura di 900 miliardi;

per il primo semestre del 1986, si provvide con la legge finanziaria, nella misura di 500 miliardi;

per il terzo e quarto trimestre dello stesso anno, si provvide con due distinti decreti-legge, in ciascuno dei casi per 240 miliardi. Lo stanziamento per il 1986 ammontò dunque, complessivamente, a 980 miliardi;

per il primo semestre 1987, si provvide con la legge finanziaria, nella misura di 350 miliardi. Lo stanziamento di 350 miliardi, deciso per il secondo semestre 1987, corrisponde esattamente all'accantonamento di cui alla tabella C della legge finanziaria.

Gli stanziamenti inizialmente previsti, in relazione al Piano quinquennale, erano di 900, 1.000 e 1.100 miliardi rispettivamente per gli anni 1985, 1986 e 1987. Questa previsione è stata rispettata solo nel 1985; nel 1986 vi è stato un taglio di 20 miliardi, in relazione al previsto scorporo della DISP (di fatto non ancora attuato); nel 1987 vi è stato un drastico taglio nelle previsioni, in relazione all'arresto delle iniziative relative all'ampianto PEC, e nel quadro delle più generali incertezze causate dall'incidente di Chernobyl. Come è noto, una ulteriore decurtazione degli stanziamenti per l'ENEA è ventilata in relazione alle modifiche del disegno di legge finanziaria 1988.

L'articolo 1 del decreto-legge concerne il contributo di cui si è parlato finora. L'articolo 2 riguarda invece il passaggio all'ENEA dei componenti del reattore Super SARA. Si tratta di un reattore sperimentale costruito a suo tempo nel quadro dei programmi EURATOM, ma con il prevalente contributo italiano, presso il Centro di Ispra. Il reattore non viene più utilizzato, ed è divenuto di proprietà dello Stato italiano: in base al citato articolo 2, esso viene ceduto a titolo gratuito all'ENEA che - a quanto risulta - ha in programma di utilizzarne alcune componenti presso il Centro della Casaccia. Le altre componenti potrebbero essere vendute: in tale ipotesi, si prevede che i relativi proventi siano riversati al Tesoro.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel corso dell'esame del decreto-legge n. 372, la Commissione aveva approvato un ordine del giorno relativo all'impianto PEC; un analogo ordine del giorno, presentato in relazione al decreto in esame, è stato ritirato dai presentatori (che si sono riservati di ripresentarlo in Assemblea), al pari di un altro ordine del giorno relativo alla preparazione di un nuovo Piano energetico nazionale. La

Presidenza della Commissione non ha invece ritenuto ammissibile che venisse posta in questa sede, mediante un ordine del giorno, la questione della sorte delle centrali nucleari dell'Enel, esistenti o in costruzione.

La Commissione, dunque, propone al Senato di convertire il decreto-legge in esame, con l'emendamento allegato.

REBECCHINI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GUIZZI)

17 novembre 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore CORTESE)

17 novembre 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**Al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1, dopo le parole: «dell'anno finanziario 1987», inserire le seguenti: «, finalizzato alla realizzazione di programmi approvati dal CIPE in data 1° marzo 1985, incrementando, rispetto agli anni precedenti, le attività relative alla ricerca e promozione delle fonti alternative e risparmio energetico, alle ricerche sulla protezione ambientale e sulla salute dell'uomo, alla innovazione tecnologica, allo sviluppo delle tecnologie impiantistiche e alle attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza nucleare e la protezione sanitaria».

LA COMMISSIONE

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1987, n. 461, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1984-1989.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 luglio 1987, n. 275, e 7 settembre 1987, n. 372.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 7 novembre 1987, n. 461, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1987.

Assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento dell'ENEA mediante l'erogazione dei mezzi finanziari indispensabili allo svolgimento, nel secondo semestre 1987, dei programmi previsti nel piano quinquennale 1985-1989 approvato dal CIPE nella riunione del 1° marzo 1985;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Per consentire di far fronte agli oneri connessi all'esecuzione dei programmi previsti nel piano quinquennale 1985-1989 di cui alla delibera del CIPE in data 1° marzo 1985, è assegnato all'ENEA un contributo di lire 350 miliardi per il secondo semestre dell'anno finanziario 1987. Non dovranno essere stipulati ulteriori contratti nè assunte nuove iniziative e conseguenti impegni finanziari, per quanto riguarda la collaborazione europea sullo sviluppo dei reattori veloci, la realizzazione dell'impianto PEC ed i connessi programmi sul ciclo del combustibile, ad eccezione di quelli relativi ad esigenze di sicurezza e protezione ambientale e sanitaria. Devono essere inoltre sospese le iniziative ed i contratti in essere riguardanti la fornitura del combustibile nucleare per l'impianto PEC e le attività di fabbricazione in Italia di combustibile plutonifero sperimentale per il PEC.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, utilizzando lo specifico accantonamento «Piano di finanziamento ENEA 1985-1989».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. È autorizzata la cessione a titolo gratuito all'ENEA, in tutto o in parte, dei componenti del circuito Super SARA, realizzato nel quadro dei programmi pluriennali di ricerca della CEE, di proprietà del Governo italiano ed attualmente siti presso lo stabilimento di Ispra del centro comune di ricerca.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sono stabilite le modalità e le condizioni per il trasferimento di detti componenti all'ENEA, a cui faranno carico le relative spese.

3. Gli introiti derivanti all'ENEA da eventuali cessioni a terzi, a titolo oneroso, dei componenti medesimi devono essere riversati in conto entrate del Ministero del tesoro.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1987.

COSSIGA

GORIA - BATTAGLIA - COLOMBO - AMATO
- RUBERTI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI